

18/6/2025-29213 A

ADS L'Aquila / LEGALE

AVV. FEDERICA MARSILII

Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO

Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it



0029213-2025AAOAAQ

tocollo: **18/06/2025 - 29213** Arrivo
completato il: **18/06/2025**
S L'Aquila / LEGALE
data di deposito: 21/06/2025 udienza : 01/07/2025

ECC.MO TRIBUNALE DI CHIETI

SEZ. LAVORO RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

tocollo: **18/06/2025** ES
completato il: **18/06/2025**
S L'Aquila / LEGALE
data di deposito: 04/11/2025

EX ART. 151 C.P.C.

18/06/2025

LORELLA LUCIANI, nata ad Ortona (CH) il 25/03/1979 e residente a Cepagatti (PE), alla via Pagliette, 30, cod.fisc. **LCNLLL79C65G14II** rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Federica Marsilii (cod.fisc.MRSFRC75T55A944U) e dall'avv. Federica Di Persio (cod.fisc. DPRFRC86R42C632I) - giusta procura estesa in calce al presente atto - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Marsilii, in Chieti Scalo (CH), alla via Pescara, 183 (pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it). Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

ricorrente

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER l'Abruzzo**, Via Dell'Arcivescovado 8 - 67100 L'Aquila, C.F. 93028190663, in persona del dirigente p.t., - tempore in carica, ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo, - l'Aquila - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

resistente

e nei confronti di

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara - "93028190663"** - in persona del legale rapp.te p.t, Via Discesa delle Carceri 2 - Chieti - ope legis



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scafo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Complesso monumentale di S. Domenico via
Buccio di Ranallo, - l'Aquila - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it.

resistente

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle GPS di prima fascia dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale
di Chieti, in cui la ricorrente risulta inserita, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni
2024/2026, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

per il riconoscimento

del diritto dell'odierna ricorrente - quale soggetto avente svolto servizio civile nazionale nel
2024/2025 - ad essere collocata nella classe di riserva del 15% delle GPS della Provincia di Chieti
nonché per il riconoscimento dei 12 punti a lei spettante;

previa disapplicazione e /o aggiornamento

- 1) delle GPS della Provincia di Chieti, nella parte in cui non comprendono il nominativo
dell'odierna ricorrente nella classe di riserva del 15 % dei posti e nella giusta collocazione per
il punteggio a lei spettante (12 punti);
- 2) dell'art.15, comma 6 dell'O.M.112/2022 nella parte in cui si legge: “ Il servizio militare di
leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile
sono interamente valutabili, *purché prestati in costanza di nomina*”

e previa applicazione, anche, in via cautelare ex art. 700 c.p.c.,

- 3) dell'art. 4, comma del Decreto Legge 25/2025 (convertito in legge n° 69 del 9 maggio
2025) nella parte in cui prevede il riconoscimento del diritto, per i soggetti aventi svolto
servizio civile nazionale, ad essere inseriti nella classe di riserva del 15% delle GPS per il
biennio 2025/2026;
- 4) della sentenza del Consiglio di Stato n° 266 del 2023 che riconosce anche agli operatori
volontari del servizio civile i 12 punti per i Docenti – sia che abbiano svolto tale servizio in
costanza di nomina che fuori la nomina



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scafo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

e previa applicazione e / o disapplicazione

3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti all'inserimento dell'odierna ricorrente nella classe di riserva del 15% delle GPS della Provincia di Chieti nonche' nella giusta collocazione con l'attribuzione dei 12 punti e/o al risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa subito, da liquidarsi in via equitativa.

FATTO

- l'odierna ricorrente è docente precaria iscritta alla I fascia delle GPS della Provincia di Chieti come docente di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e come docente di cattedra per la materia di filosofia e scienze umane. (**V.di doc.1 e 2**)
- Dal **01/06/2024 al 31/05/2005**, prima dell'inserimento nelle GPS ebbe a svolgere il servizio civile nazionale presso la Comunità educativa per minori " La Rosa" del C.E.I.S. di Pescara, in Pescara (**V.di doc.3**);
- In data **24/06/2024**, con l'apertura delle GPS per il biennio 2024/2026, l'odierna ricorrente presenta domanda di aggiornamento richiedendo l'inserimento nella classe di riserva del 15% dei posti per aver svolto il servizio civile nazionale;
- In seguito alla domanda di aggiornamento, viene inserita nella classe di riserva del 15% dei posti;
- in data **31/08/2024**, a seguito dell'estrazione dalla suddetta riserva, riceve la nomina di supplenza annuale per la cattedra del sostegno in Lanciano, presso l'istituto d'istruzione superiore "Da Vinci - De Giorgio" (**V.di doc.4**);
- In data **06/09/2024**, su segnalazione, l'Ufficio Territoriale Scolastico per l'Abruzzo la depenna dalla classe di riserva e contestualmente il Dirigente scolastico di Lanciano le notifica il licenziamento (**V.di doc.5**);
- Altresì, la ricorrente si accorge del mancato riconoscimento dei 12 punti a lei spettanti per aver svolto il servizio civile nazionale nel 2024/2025
- In data **16/09/2024** riceve la nomina per la supplenza annuale presso l'istituto scolastico alberghiero "IPSSAR G.Marchitelli" di Villa Santa Maria a distanza di 91 km da casa nonche'



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

a distanza maggior di km 40 circa da Lanciano dove era stata chiamata sulla scorta della riserva del 15% di posti (**V.di doc.6**);

In ragione di quanto precede, è interesse dell'odierna ricorrente - quale soggetto avente svolto servizio civile nazionale nell'anno 2004/2005- agire in giudizio al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere ricollocata nella classe di riserva del 15% dei posti delle GPS di Chieti nonché nella I fascia delle G.P.S. con il riconoscimento del punteggio a lei spettante per aver svolto il servizio civile nazionale (12 punti).

Ciò per i seguenti

MOTIVI

I

Sulla giurisdizione

Con il presente ricorso l'odierna ricorrente, quale soggetto avente svolto servizio civile nazionale nell'anno 2004/2005 è legittimata ad agire in giudizio al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere ricollocata nella classe di riserva del 15% dei posti delle GPS di Chieti nonché nella I fascia delle G.P.S. con il riconoscimento del punteggio a lei spettante.

Ciò, ovviamente, previo accertamento incidentale dell'illegittimità delle G.P.S. della Provincia di Chieti nella parte in cui non contengono il nominativo della stessa nella classe di riserva del 15% dei posti - e loro conseguente disapplicazione. Ora, tanto basta a radicare la giurisdizione sulla presente controversia in capo a codesto Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale - sia della Corte di Cassazione (ordinanze nn. 8098/2020 e 17123/2019- sentenza delle Sezioni Unite n. 21198/2017) che del Consiglio di Stato (sent.del 29 luglio 2021) - secondo il quale, spetta alla giurisdizione del **giudice ordinario** la cognizione del provvedimento con il quale il dirigente scolastico esclude un insegnante dalle graduatorie di istituto, quando tale atto «inerisce a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie». La



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scafo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

formazione e la gestione delle graduatorie, infatti, non darebbe luogo ad una **procedura concorsuale**, ma al mero accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e gli atti adottati sarebbero privi di contenuto discrezionale. **CI SI RIVOLGERA' AL GIUDICE DEL LAVORO (E NON AL T.A.R./PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) IN QUANTO L'OGGETTO DI CONTESTAZIONE È RAPPRESENTATO DAL POSIZIONAMENTO DEL DOCENTE RICORRENTE NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS).**

EBBENE, SE L'OGGETTO DI CENSURA È RAPPRESENTATO DAI PUNTEGGI, DAGLI ERRATI POSIZIONAMENTI, DAI MANCATI SCIoglimenti DELLE RISERVE, DALLE ILLEGITTIME ESCLUSIONI, LA QUESTIONE "DI DIRITTO SOGGETTIVO" ANDRA' DEVOLUTA ALLA COMPETENZA DEL MAGISTRATO CIVILE DEL LAVORO.

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO:

E' RAPPRESENTATO DALL'INTERESSE ALL'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA NELLA CLASSE DI RISERVA DEL 15% DEI POSTI NELLE GPS e NEL RICONOSCIMENTO DI 12 PUNTI AL FINE DI PRESERVARE LA CONQUISTATA CHANCE OCCUPAZIONALE.

Proprio per questo il provvedimento relativo a una "espulsione" da graduatoria scolastica (nel caso de quo dalla classe di riserva) derivante dall'interpretazione della normativa primaria, senza discrezionalità amministrativa, è di competenza del giudice ordinario.

Di qui la competenza di codesto Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

II

Violazione e falsa applicazione dell'art.15, comma 6 dell' O.M.n°112/2022

Preliminarmente, appare doveroso un breve accenno all'evoluzione storica e normativa applicabile al servizio civile volontario, nonché in ordine alla natura e all'evoluzione delle G.P.S. per il biennio 2025/2026.

- 1. Il Servizio Civile Nazionale**, istituito dalla Legge 64/2001 e dal decreto legislativo 77/2002, poi modificato con l'entrata in vigore del menzionato D.Lvo n° 40/2017 è **un servizio volontario**, ossia svolto successivamente all'abolizione dell'obbligo di leva da non confondere con il servizio alternativo al servizio militare; La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Cheiti Scalo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1° gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi ad essere accessibile anche alle donne nonché ai cittadini di sesso maschile che non avessero già prestato il servizio militare. E' anch'esso un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico. Tale servizio puo' essere svolto in diversi ambiti: Assistenza; Protezione civile; Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; Patrimonio storico, artistico e culturale; Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;

2. Va rilevato come il **MIUR, con la nota n. 1603/2011** (relativa al personale ATA), aveva erroneamente sostenuto che il servizio civile prestato successivamente all'eliminazione dell'obbligo del servizio di leva **non poteva essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.**

Tale interpretazione, contrastante con quanto stabilito dal D.lgs 77/2002 che equipara il servizio civile volontario al servizio militare volontario, è stata ribaltata dalla **nota 8151 del 13 marzo 2015**, secondo cui il servizio civile volontario è valutabile come "servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali" e con il medesimo punteggio attribuito, nella **valutazione dei titoli al servizio prestato alle dipende di amministrazioni statali.**

3. Tuttavia il successivo provvedimento normativo, l' O.M. n° 112/2022, precisava, all'art 15, comma 6, che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile erano interamente valutabili, **purché prestati in costanza di nomina.**
4. **Il Consiglio di Stato, pero', con la recente Sentenza N. 266 del 2023**, conferma quanto stabilito dalla Corte di Cassazione e da numerosi Tribunali italiani riguardo al diritto di chi svolge servizio civile o militare di ottenere 6 punti all'anno come personale Ata e **12 punti come Docente.** Questa decisione, resa pubblica di recente, conferma l'importanza del servizio civile e militare nel conteggio dei punti per l'inserimento nella graduatoria del personale docente.



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Cheiti Scalo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

Orbene la ricorrente Lorella Luciani avendo svolto servizio civile volontario per dodici mesi consecutivi a cavallo tra il 2024 e il 2025, presso la Comunità' educativa per minori "La Rosa" del C.E.I.S. di Pescara, ha diritto a vedersi riconosciuti i 12 punti nelle GPS.

III

Violazione e falsa applicazione del DL 44 del 2023 (convertito in legge 74/2023) e del successivo art.4, comma del Decreto Legge 25/2025 (convertito in legge n° 69 del 9 maggio 2025).

1. **Il Servizio Civile Nazionale** viene modificato dal D.lvo 40/2017 e sostituito dal **Servizio Civile Universale**; *In pratica viene rinominato mantenendo, tuttavia, le stesse caratteristiche di volontarietà e le identiche finalità.* All'art. 18 del menzionato D.Lvo 40/2017 si legge: " Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche" .
2. **La legge 21 giugno 2023 n. 74**, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", ha previsto una **riserva di posti pari al 15%** nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito. Tale modifica normativa è stata inserita nell'art.18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 per cui per coloro che hanno svolto il Servizio civile Universale il **DL 44 del 2023 (convertito in legge 74/2023) introduce una classe di riserva del 15% dei posti nelle GPS;**
3. Dovendo ritenere equiparabili il servizio nazionale a quello universale, dal momento che il primo risultava sostituito dal secondo, nella sola terminologia, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda di aggiornamento delle GPS, richiede l'inserimento nella classe di riserva del 15% essendo munita della certificazione attestante lo svolgimento del servizio civile nazionale.
4. In data 31/08/2024, a seguito dell'estrazione dalla classe di riserva del 15 % dei posti, la ricorrente riceve la nomina di supplenza annuale presso l'istituto d'istruzione superiore "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano ma, dopo un'avvenuta segnalazione, in data 06/09/2024 l'Ufficio territoriale



AVV. FEDERICA MARSILII

Via Pescara, 183- 66100 Cheiti Scalo (CH)

Tel. 3393388229

Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO

via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)

Tel. 3491412393

Pec: federicadipersio@puntopec.it

scolastico provvede a depennarla dalla menzionata classe di riserva del 15 % dei posti delle GPS, I fascia, ritenendo **non valido** il servizio civile nazionale e il Dirigente scolastico provvede a notificarle l'avvenuto licenziamento.

Da subito è' apparso evidente come il MIUR, nel menzionare solo il Servizio Civile Universale ma non anche quello Nazionale abbia violato il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione. Da qui una serie di ricorsi dinanzi le autorità giudiziarie per la pronuncia di incostituzionalità della Legge 74/2023;

5. E' così intervenuto il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, (**convertito in legge n° 69 del 9 maggio 2025**), che all'art. 4, comma 4, ha equiparato il Servizio Civile Nazionale al Servizio Civile Universale, **ai fini della riserva del 15% nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, inclusi i settori dell'istruzione e della pubblica amministrazione;** L'intervento legislativo include, quindi, tra i beneficiari **anche gli operatori volontari che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale**, regolato dalla legge n. 64/2001 e dal decreto legislativo n. 77/2002, poi abrogato con l'entrata in vigore del Servizio Civile Universale. L'urgenza della modifica è motivata dalla necessità di garantire parità di trattamento tra chi ha svolto il Servizio Civile Nazionale e chi ha partecipato al Servizio Civile Universale, entrambi considerati parte della stessa funzione di difesa della Patria, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
6. La novella appena citata non consente alcun margine di dubbio in ordine alla piena equiparazione tra le due tipologie di servizio: lo stesso legislatore ha ormai accolto quanto elaborato dalla giurisprudenza sul punto riflettendo nella ratio della nuova disposizione i principi di carattere costituzionale sopra citati. **Il legislatore non appresta nessuna disciplina transitoria concernente l'art. 4, comma 4 DL n. 25/2025 ma pare evidente, a chi scrive, la piena operatività della novella anche alle graduatorie oggi vigenti pena un'ingiustificata disparità di trattamento per quegli aspiranti, come la ricorrente, iscritti in GPS prima della Nuova disposizione.** Del resto, alla lettura dell'art. 4, laddove il legislatore ha inteso rinviare gli effetti della disposizione a carattere d'urgenza alle graduatorie emanande nei successivi anni, l'ha fatto esplicitamente. Il silenzio della legge sul punto appare delineare la necessità di non apporre alcuna discriminazione tra aspiranti rispetto ai benefici di una disposizione, la quale, lo si ripete, recepisce le osservazioni già effettuate dalla giurisprudenza. Un'interpretazione in senso



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scafo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

contrario farebbe emergere, quanto meno, un profilo di irragionevolezza che non si potrebbe nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata.

Detto cio', l'odierna ricorrente ha diritto di essere reinserita nella classe di riserva del 15% dei posti delle GPS della provincia di Chieti

IV

Risarcimento del danno

Per le ragioni esposte ai capitoli che precedono emerge chiaramente il diritto dell'odierna ricorrente ad essere inserita nella classe di riserva del 15% dei posti delle GPS di Chieti, e ad ottenere il riconoscimento dei 12 punti (a far data dal 2023) per aver svolto il Servizio civile Nazionale e, per converso, l'illegittimità degli atti impugnati che hanno precluso detto inserimento e detta attribuzione di punteggio.

Ora, appare pacifico che detto mancato inserimento nella classe di riserva del 15% dei posti abbia cagionato all'odierna ricorrente un notevole nocumento in quanto la stessa si è vista, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro docente con punteggio (di fatto) inferiore. Danno che, nel caso specifico, si sostanzia nella perdita del posto di lavoro presso la scuola di Lanciano, piu' vicina alla propria residenza rispetto a quella di Villa Santa Maria. con conseguenziale maggiorazione di spese di viaggio e maggior stress emotivo dovendosi occupare anche dell'esigenze dei propri figli di eta' scolare (10 e 7 anni).

Allo stesso modo il mancato riconoscimento dei 12 punti alla medesima spettante le avrebbero consentito di ricevere una nomina presso una scuola piu' vicina alla sua abitazione.

Danno che, pertanto, si ritiene quantificare nella somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.

ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c

Il fumus sussiste per le ragioni esposte ai capitoli che precedono.

Appare sussistere, altresì, il requisito del *periculum in mora*.



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scafo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

Nei mesi di giugno/luglio del corrente anno i docenti precari sono chiamati a scegliere la preferenza delle scuole dove prestare servizio nella Provincia già iscritta. Considerato che la stessa avrebbe più chance di scelta con il giusto inserimento nella classe di riserva del 15 % dei posti nonché con il giusto punteggio attribuito, costituisce un periculum in mora dover attendere la definizione del presente procedimento con le vie ordinarie.

Appare chiaro che il giudizio ordinario introdotto con il presente ricorso molto difficilmente potrà concludersi prima del mese di giugno 2025.

Sicché, risulta evidente che, in assenza di un provvedimento cautelare con cui codesto Giudice ordini l'inserimento dell'odierna ricorrente nella classe di riserva, nelle GPS, nonché l'attribuzione dei 12 punti, la medesima si vedrebbe preclusa la possibilità di essere chiamata per una supplenza annuale nelle scuole territorialmente più vicine alla propria residenza.

Tanto premesso, l'odierna ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

Ricorre

A codesto Ecc.mo Tribunale, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 415 c.p.c. ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accolga le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni altra contraria istanza:

- 1) **In Via Cautelare**, per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione e/o applicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, ordinare alle amministrazioni residenti di consentire all'odierna ricorrente di presentare la propria domanda di inserimento nelle GPS di Chieti, con conseguente suo inserimento nella classe di riserva del 15% dei posti, e nel giusto posizionamento con il corretto punteggio (+12 punti);
- 2) Accertato il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GPS, ai sensi e per gli effetti del DL 44 del 2023 (convertito in legge 74/2023) e del successivo art.4, comma del Decreto Legge 25/2025 (convertito in legge n° 69 del 9 maggio 2025), **ordinare** l'aggiornamento delle GPS delle provincia di Chieti con l'immediato inserimento nella classe di riserva del 15% dei posti;



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

- 3) Accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 12 computati in virtù del servizio militare di leva svolto, ai sensi e per gli effetti delle ultime pronunce del Consiglio di Stato, **ordinare** che la ricorrente venga ricollocata nelle GPS di Chieti, I fascia, nel giusto posizionamento a seguito dell'effettivo punteggio;
- 4) **Riconoscere**, in via equitativa, il risarcimento del danno patrimoniale e morale subito dalla ricorrente per l'illegittimo deprezzamento dalla classe di riserva e per l'erroneo punteggio attribuito e conseguenziale perdita di chance occupazionale;
- 5) condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.

Si allega:

1. Certificazione dell'abilitazione nel sostegno (doc.1);
2. Certificazione dell'abilitazione all'insegnamento della materia (doc.2)
3. Certificazione attestante lo svolgimento del servizio civile nazionale (doc.3)
4. Conferimento nomina supplenza annuale presso l'istituto di Lanciano del 31.08.2024 (doc.4)
5. Email di avvenuta cancellazione dalla classe di riserva e licenziamento (doc.5)
6. Conferimento nomina supplenza annuale presso l'istituto di Vasto (doc.6)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nelle vigenti graduatorie di I fascia GPS della Provincia di Chieti, dell'USR Abruzzo – USP Chieti/Pescara, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2024/2026 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza . Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica



AVV. FEDERICA MARSILII
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 3393388229
Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

AVV. FEDERICA DI PERSIO
via Po, 7- 65012 Cepagatti (PE)
Tel. 3491412393
Pec: federicadipersio@puntopec.it

agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>;
ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Abruzzo: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad Euro **259,00**.

Chieti Scalo (CH), 03/06/2025

Avv. Federica Di Persio

Avv. Federica Marsilii



PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta **Lorella Luciani**, nata ad Ortona (CH) il 25/03/1979 e residente a Cepagatti (PE), alla via Pagliette, 30, cod.fisc. LCNLL79C65G141I, delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado del presente procedimento dinanzi al Tribunale di Pescara, anche in esecuzione ed in opposizione, l'Avv. Federica Marsili (cod.fisc. MRSFRC75T55A944U) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Federica Di Persio (cod.fisc. DPRFRC86R42C632I) con facoltà di transigere, conciliare, incassare, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare in causa terzi e deferire giuramento, nominare, revocare, e sostituire a sé altri procurator. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto; nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L.n.132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato decreto-legge. Resa edotta e, chiaramente informata, dei nostri diritti ex D.Lgs196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13-23 L.D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presta, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato. Elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Federica Marsili in Chieti Scalo (CH), alla Via Pescara, 183

Chieti Scalo (CH), 03/06/2025


Firma

Lorella Luciani




Per autentica

Avv. Federica Marsili



Avv. Federica Di Persio



Avv. Federica Marsilii
Via Pescara, 183- 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 3395388229- Pec: avvfedericamarsilii@cnfpec.it

Avv. Federica Di Persio
Via Po, 7- 65012 Cepagatti(PE)
Tel. 3491412393 Pec: federicadipersio@puntopec.it

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritta Avv. Marsilii Federica (C.F. MRSFRC75T55A944U), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, in qualità di procuratore e difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Federica Di Persio, della Sig.ra LORELLA LUCIANI (C.F. LCNLLL79C65G141I), come da procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, Decreto di fissazione udienza (nome del file "21989871.pdf"), ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art 700 c.p.c. (nome del file "ricorso ex art 414 c.p.c._signed.pdf") e procura alle liti (nome del file "PROCURA ALLE LITI-signed.pdf") a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER l'Abruzzo e a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara**, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati presso l' Avvocatura dello Stato di L'Aquila, all'indirizzo PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente avvfederica.marsilii@cnfpec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento R.G. n° 842-1/2025- Tribunale di Chieti - sez. lavoro.


ATTESTO

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:


- che gli allegati files "21989871.pdf " (Decreto di fissazione udienza), "ricorso ex art 414 c.p.c._signed.pdf" (ricorso ex art. 414 c.p.c.con istanza cautelare ex art 700 c.p.c.) e "PROCURA ALLE LITI-signed.pdf" (procura alle liti), sono copie conformi alle copie digitali presenti nel fascicolo informatico di cancelleria dalle quali sono state estratte.

Chieti Scalo (CH), 18 giugno 2025

Avv. Federica Marsilii



Firmato digitalmente da:
Marsilii Federica
Firmato il 18/06/2025 12:46
Seriale Certificato: 4542934
Valido dal 20/05/2025 al 20/05/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Tribunale Ordinario di Chieti
Sezione Lavoro
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

N. R.G. 842/2025

Il Giudice Laura Ciarcia, letto il ricorso depositato in data 17/06/2025 e iscritto in data 17/06/2025

Considerato che nel medesimo ricorso sono state proposte sia un giudizio di merito che un contestuale giudizio cautelare in corso di causa

visti gli artt. 669-*bis* e ss. cod. proc. civ.

FISSA

per la comparizione delle parti e per il procedimento cautelare l'udienza del 01/07/2025 ore 13:30, presso il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Lavoro,

ASSEGNA

termine alla parte ricorrente sino al 20 giugno 2025 per la notificazione, e termine alle controparti sino al 30 giugno 2025 per il deposito di memoria difensiva.

FISSA

per la comparizione delle parti e per il procedimento **ordinario** l'udienza del **04/11/2025 ore 9:40**, presso il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Lavoro.

Invita parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo; nel caso



di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato
.eml o .msg.

Dispone che il ricorso e il decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul
sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca,
<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>
17/06/2025

Il Giudice
Laura Ciarcia

